



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1689-A  
ALLEGATO 1

**TESTO PROPOSTO DALLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026  
e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

**ALLEGATO 1**

**RAPPORTI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI**



**I N D I C E****1<sup>a</sup> Commissione permanente:**

Tabella 2 (Economia e finanze): estensore TOSATO .....	Pag.	7
Tabella 8 (Interno): estensore DELLA PORTA .....	»	7

**2<sup>a</sup> Commissione permanente:**

Tabella 5 (Giustizia): estensore SISLER .....	»	9
---	---	---

**3<sup>a</sup> Commissione permanente:**

Tabella 6 (Esteri e cooperazione internazionale): estensore DREOSTO .....	»	10
Tabella 12 (Difesa): estensore DREOSTO .....	»	13

**4<sup>a</sup> Commissione permanente:**

Tabella 2 (Economia e finanze): estensore SCURRIA .....	»	15
---	---	----

**6<sup>a</sup> Commissione permanente:**

Tabella 1 (Entrata): estensore GARAVAGLIA .....	»	18
Tabella 2 (Economia e finanze): estensore GARAVAGLIA .....	»	19

**7<sup>a</sup> Commissione permanente:**

Tabella 2 (Economia e finanze): estensore MARCHESCHI .....	»	20
Tabella 7 (Istruzione e merito): estensore BUCALO .....	»	21
Tabella 11 (Università e ricerca): estensore COSENZA .....	»	23
Tabella 14 (Cultura): estensore MARCHESCHI .....	»	24

**8<sup>a</sup> Commissione permanente:**

Tabella 2 (Economia e finanze): estensore FAZZONE .....	»	26
Tabella 3 (Imprese e <i>made in Italy</i> ): estensore FAZZONE .....	»	26
Tabella 9 (Ambiente e sicurezza energetica): estensore FAZZONE .....	»	27
Tabella 10 (Infrastrutture e trasporti): estensore FAZZONE .....	»	27

**9<sup>a</sup> Commissione permanente:**

Tabella 3 (Imprese e <i>made in Italy</i> ): estensore BERGESIO .....	»	28
Tabella 11 (Università e ricerca): estensore BERGESIO .....	»	29
Tabella 13 (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste): estensore FALLUCCHI .....	»	29
Tabella 16 (Turismo): estensore FALLUCCHI .....	»	30

---

**XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

**10<sup>a</sup> Commissione permanente:**

Tabella 2 (Economia e finanze): estensore ZAFFINI . . . . .	Pag.	31
Tabella 4 (Lavoro e politiche sociali): estensore ZAFFINI . . . . .	»	31
Tabella 15 (Salute): estensore ZAFFINI . . . . .	»	31

**Commissione parlamentare per le questioni regionali:**

Estensore SILVESTRO . . . . .	»	37
-------------------------------	---	----

*INDICE PER TABELLE*

<i>Tabella 1 (Entrata) – 6<sup>a</sup> Commissione</i> .....	Pag.	18
<i>Tabella 2 (Economia e finanze) – 1<sup>a</sup> Commissione</i> .....	»	7
» » ( <i>Economia e finanze</i> ) – 4 <sup>a</sup> Commissione .....	»	15
» » ( <i>Economia e finanze</i> ) – 6 <sup>a</sup> Commissione .....	»	19
» » ( <i>Economia e finanze</i> ) – 7 <sup>a</sup> Commissione .....	»	20
» » ( <i>Economia e finanze</i> ) – 8 <sup>a</sup> Commissione .....	»	26
» » ( <i>Economia e finanze</i> ) – 10 <sup>a</sup> Commissione .....	»	31
<i>Tabella 3 (Imprese e made in Italy) – 8<sup>a</sup> Commissione</i> .....	»	26
» » ( <i>Imprese e made in Italy</i> ) – 9 <sup>a</sup> Commissione .....	»	28
<i>Tabella 4 (Lavoro e politiche sociali) – 10<sup>a</sup> Commissione</i> .....	»	31
<i>Tabella 5 (Giustizia) – 2<sup>a</sup> Commissione</i> .....	»	9
<i>Tabella 6 (Esteri e cooperazione internazionale) – 3<sup>a</sup> Commissione</i> .....	»	10
<i>Tabella 7 (Istruzione e merito) – 7<sup>a</sup> Commissione</i> .....	»	21
<i>Tabella 8 (Interno) – 1<sup>a</sup> Commissione</i> .....	»	7
<i>Tabella 9 (Ambiente e sicurezza energetica) – 8<sup>a</sup> Commissione</i> .....	»	27
<i>Tabella 10 (Infrastrutture e trasporti) – 8<sup>a</sup> Commissione</i> .....	»	27
<i>Tabella 11 (Università e ricerca) – 7<sup>a</sup> Commissione</i> .....	»	23
» » ( <i>Università e ricerca</i> ) – 9 <sup>a</sup> Commissione .....	»	29
<i>Tabella 12 (Difesa) – 3<sup>a</sup> Commissione</i> .....	»	13
<i>Tabella 13 (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste) – 9<sup>a</sup> Commissione</i> .....	»	29
<i>Tabella 14 (Cultura) – 7<sup>a</sup> Commissione</i> .....	»	24
<i>Tabella 15 (Salute) – 10<sup>a</sup> Commissione</i> .....	»	31
<i>Tabella 16 (Turismo) - 9<sup>a</sup> Commissione</i> .....	»	30



## RAPPORTI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

*sullo stato di previsione  
del Ministero dell'economia e delle finanze  
(Tabella 2)  
(limitatamente a quanto di competenza)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: TOSATO)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nonché l'allegata Tabella 2,

formula, per le parti di competenza, un rapporto favorevole.

*sullo stato di previsione  
del Ministero dell'interno  
(Tabella 8)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: DELLA PORTA)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nonché l'allegata Tabella 8 e rilevato che:

– la legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha stabilito che i contributi alle associazioni combattentistiche erogati dal Ministero dell'interno, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 93, siano iscritti in un unico capitolo (2309) nello stato di previsione del Ministero medesimo, con una

---

**XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

dotazione quantificata annualmente nella legge di bilancio e siano ripartiti annualmente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

– lo stanziamento previsto sul capitolo 2309, Piano gestionale 1, per l'esercizio finanziario 2025 è pari ad euro 1.765.469;

– nel corso dell'esame della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), è stato accolto un ordine del giorno alla Camera dei deputati (9/2112-bis-A/235) che impegnava il Governo a destinare un contributo di 190.728 euro per l'anno 2025 e 371.228 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al Ministero dell'interno, capitolo 2309, in favore delle associazioni combattentistiche,

formula un rapporto favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di stabilizzare, per il triennio del bilancio pluriennale di previsione, il sostegno alle attività delle associazioni combattentistiche in premessa, attraverso l'erogazione del contributo annuo, afferente al capitolo 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno, non inferiore all'importo che verrà erogato nell'annualità in corso, pari a 1.956.197 euro.

**RAPPORTO DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)**

*sullo stato di previsione  
del Ministero della giustizia  
(Tabella 5)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: SISLER)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nonché l'allegata tabella per lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella 5),

esprime per quanto di competenza rapporto favorevole.

**RAPPORTI DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**

*sullo stato di previsione  
del Ministero degli affari esteri e  
della cooperazione internazionale  
(Tabella 6)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: DREOSTO)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

preso atto che nella sezione I del disegno di legge sono presenti misure che puntano a sostenere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la proiezione italiana all'estero, la cooperazione italiana allo sviluppo, la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

valutate le misure concernenti il potenziamento della presenza istituzionale all'estero e la stabilizzazione del contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso sedi estere;

espresso apprezzamento per la misura che autorizza uno stanziamento di spesa volto a consentire lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero;

esaminate le disposizioni relative all'istituzione di un apposito fondo per iniziative di promozione nel campo economico e finanziario svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

espresso apprezzamento per le misure volte a rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

preso atto con favore degli interventi in favore dell’Ucraina tramite l’istituzione di un apposito fondo destinato all’erogazione di un contributo a dono al Governo di Kiev quale azione di sostegno finalizzata a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture e dei settori strategici del Paese, vincolato peraltro all’acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane;

preso atto delle dotazioni di competenza e di cassa previste per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

esaminato, nell’ambito della sezione II, lo stato di previsione per il 2026 relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui alla Tabella 6;

preso in particolare atto che il disegno di legge autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 3.829,3 milioni di euro nel 2026, a 3.648,6 milioni di euro per il 2027 e a 3.183,4 milioni di euro per il 2028;

preso atto degli stanziamenti per i programmi della missione n. 4 « L’Italia in Europa e nel mondo », che assorbono oltre l’81 per cento delle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero;

preso atto del decremento delle risorse disponibili per il programma « Cooperazione allo sviluppo » (4.2) per gli effetti finanziari disposti dalle riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente e dalla sezione I;

valutate le risorse allocate per i programmi della missione n. 16 « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo », pari al 16,9 per cento delle spese finali del Ministero;

valutato il quadro delle risorse allocate per i programmi della missione n. 32 « Servizi generali e istituzionali delle Amministrazioni pubbliche », che recano stanziamenti pari a 71,96 milioni di euro;

esaminato l’Allegato alla Tabella 6 che reca il quadro degli stanziamenti destinati al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo;

preso atto degli interventi recati per l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e della riduzione complessiva delle risorse rese disponibili per l’aiuto pubblico allo sviluppo;

considerato peraltro come proprio le politiche di cooperazione allo sviluppo costituiscano non solo una delle componenti essenziali

per la proiezione esterna del nostro Paese, ma anche una delle leve attraverso cui contribuire in modo tangibile alla pace e alla solidarietà internazionali, nonché uno strumento essenziale per la stabilizzazione di intere aree geografiche, incluse quelle appartenenti a quell’arco di instabilità che lambisce il Mediterraneo allargato;

preso infine atto della diminuzione degli stanziamenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali;

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

che il Governo valuti l’opportunità di riprogrammare, nel rispetto dei vincoli di bilancio ed in considerazione dell’incremento generalizzato delle spese per la stabilizzazione del quadro internazionale, un aumento graduale e di lungo periodo delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, al fine di consentire, in un arco temporale definito, un riallineamento dell’Italia agli impegni internazionali assunti in materia;

che il Governo valuti la possibilità di un rafforzamento delle dotazioni finanziarie e di organico dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, al fine di garantire il pieno adempimento delle sue funzioni istituzionali, di rafforzarne il contributo alla crescita del sistema Paese e alla stabilizzazione di intere aree geografiche di rilevante interesse per l’Italia;

che il Governo consideri l’esigenza di potenziare il sostegno alle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese, in linea con quanto previsto dalla recente riforma del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, finalizzata alla valorizzazione della diplomazia della crescita e improntata alla semplificazione, alla razionalizzazione e all’innovazione dell’azione amministrativa;

che il Governo valuti altresì l’opportunità di rafforzare gli uffici consolari onorari che svolgono un ruolo essenziale nel fornire servizi e assistenza alle comunità italiane presenti all’estero, in particolare in località distanti dalle sedi diplomatico-consolari, e di valorizzare il personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura;

che il Governo valuti, compatibilmente con le necessità di bilancio, l’implementazione di adeguati finanziamenti per il funzionamento degli organi di rappresentanza degli italiani all’estero.

*sullo stato di previsione  
del Ministero della difesa  
(Tabella 12)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: DREOSTO)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

preso atto che nella sezione I del disegno di legge sono presenti misure per l'adeguamento dell'età pensionabile per il personale delle Forze armate;

preso atto che il *target* del 2 per cento del rapporto spese Difesa/PIL per il 2025 è stato raggiunto, in linea con tutti i criteri della NATO, aumentando il *focus* militare su forza, capacità e ambiti che finora non erano calcolati;

preso atto che gli impegni assunti dagli Alleati con il vertice dell'Aja del 24 e 25 giugno 2025 prevedono il raggiungimento dell'obiettivo del 5 per cento del rapporto spese Difesa/PIL entro il 2035, di cui il 3,5 per cento per la spesa militare in senso stretto e l'1,5 per cento per spese complementari legate alla sicurezza nazionale;

considerato che il disegno di legge di bilancio autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, pari a 32.398,4 milioni di euro nel 2026, a 32.709,8 milioni nel 2027 e a 32.074,8 milioni nel 2028, in considerevole aumento rispetto a quanto allocato dalla legge di bilancio dello scorso anno;

valutato che la dotazione della missione principale del comparto, la n. 5 « Difesa e sicurezza del territorio », per cui sono destinati, relativamente all'anno 2026, in termini di competenza, 30.499,8 milioni di euro, risulta in aumento rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno;

preso atto che la missione n. 18, « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », registra una spesa complessiva, in relazione all'anno 2026, pari a 503,9 milioni di euro, in aumento rispetto alla dotazione dello scorso anno;

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

preso altresì atto che la missione n. 32, « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », registra una spesa complessiva, in relazione all'anno 2025, pari a 1.394,7 milioni di euro;

rilevato come anche quest'anno, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la missione 11 « Competitività e sviluppo delle imprese » rechi una parte consistente dei programmi di approvvigionamento dei sistemi d'arma gestiti dalla Difesa;

rilevato che nello stato di previsione del Ministero della difesa il fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale non è stato finanziato con risorse aggiuntive;

preso infine atto della diminuzione degli stanziamenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali;

preso atto che il disegno di legge di bilancio non alloca specifiche risorse finanziarie per potenziare la capacità operativa territoriale della sanità militare e la sua interoperabilità con il Servizio sanitario nazionale, così da promuovere sinergie e modelli integrati con il Servizio sanitario nazionale, mediante il riassetto delle strutture sanitarie militari, anche a uso duale;

formula rapporto favorevole, con la seguente osservazione:

che il Governo valuti l'opportunità, in linea con la necessità di adempiere agli impegni assunti in ambito NATO e nei contesti internazionali per il raggiungimento dell'obiettivo del rapporto spese Difesa/PIL, di incrementare ulteriormente le risorse e gli strumenti da mettere a disposizione delle Forze armate, in particolare nell'ambito dei fondi per l'attuazione dei programmi di investimento della Difesa e delle autorizzazioni legislative di spesa sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per la partecipazione alle missioni internazionali, per gli incrementi degli organici del personale militare, per assicurare l'interoperabilità della sanità militare.

**RAPPORTO DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

*sullo stato di previsione  
del Ministero dell'economia e delle finanze  
(Tabella 2)  
(limitatamente a quanto di competenza)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: SCURRIA)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, e l'allegata Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza,

considerato che la manovra per il triennio 2026-2028, dell'entità di circa 18 miliardi di euro in media l'anno, conferma il percorso di risanamento dei conti dello Stato, nel rispetto degli impegni presi con il Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 21 gennaio 2025, e in coerenza con il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), ed esprime priorità verso i redditi più bassi, il lavoro dipendente, il ceto medio, la famiglia, le imprese attraverso misure mirate, il potere d'acquisto delle famiglie, il sistema sanitario e la competitività delle imprese;

considerato che, il 15 ottobre 2025, il Governo ha trasmesso alla Commissione europea, all'Eurogruppo e al Parlamento europeo il Documento programmatico di bilancio (DPB), che illustra la manovra nel suo complesso, secondo le procedure del « Semestre europeo » previste dal regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, per gli Stati membri dell'area dell'euro, e che entro il 30 novembre la Commissione presenterà all'Eurogruppo un parere sul DPB italiano, avendo valutato la sua congruità rispetto agli obiettivi programmatici indicati e alle raccomandazioni formulate dal Consiglio dell'Unione europea nell'ambito del Semestre europeo, tra cui la raccomandazione 5935/25 del 21 gennaio 2025, intesa a far cessare la situazione di disavanzo eccessivo in Italia entro il 2026, e le raccomandazioni specifi-

che per Paese dell’8 luglio 2025 sulle politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio dell’Italia (10972/25);

considerati i principali interventi previsti dalla sezione I del disegno di legge, tra cui: lo stanziamento di circa 3 miliardi di euro per la riduzione dal 35 al 33 per cento dello scaglione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) tra 28.000 e 50.000 euro, con esclusione dei redditi superiori a 200.000 euro; lo stanziamento, nel triennio, di circa 3,5 miliardi per la famiglia, il contrasto alla povertà e la revisione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); l’aggiunta di 2,4 miliardi di euro per il 2026 e di 2,65 miliardi a decorrere dal 2027 in favore della sanità e del personale sanitario; ulteriori benefici fiscali per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi e per le imprese ubicate nelle zone economiche speciali (ZES); la proroga al 31 dicembre 2026 della sterilizzazione della *plastic* e *sugar tax*; il regime fiscale agevolato sui rinnovi contrattuali, premi di produttività e trattamento accessorio; la conferma per il 2026 del *bonus* ristrutturazione sulla prima casa al 50 per cento e dell’aliquota IRPEF al 15 per cento per i redditi fino a 35.000 euro; il rafforzamento del *bonus* per le lavoratrici mamme con almeno due figli e del congedo parentale e congedo per malattia dei figli minori;

evidenziati, in particolare:

– l’articolo 17, che adegua la normativa interna alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione, del 1° agosto 2025, nelle cause riunite C-92/24, C-93/24 e C-94/24, che ha giudicato l’articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in contrasto con la direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, in quanto assoggetta all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) il 50 per cento dei dividendi distribuiti alle società madri di intermediari finanziari, dalle loro società controllate residenti in altro Stato membro. Viene quindi consentito agli enti creditizi e alle imprese assicurative, in linea con la direttiva e con la sentenza, di escludere dall’IRAP il 95 per cento dei dividendi che nello Stato membro della società figlia non sono deducibili dal reddito. I relativi effetti finanziari per il 2025 sono già inclusi nelle previsioni del disegno di legge, mentre per i rimborsi relativi al pregresso si stima un onere di circa 800 milioni di euro nel 2026, a cui si potrà far fronte mediante il fondo istituito con l’articolo 134;

– l’articolo 133, che dispone le procedure finanziarie necessarie connesse con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce il Fondo sociale per il clima, finalizzato a mitigare gli oneri per le famiglie, le microimprese e gli utenti vulnerabili dei trasporti, derivanti dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli edifici e del trasporto stradale;

– l’articolo 134, che prevede l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 2,2 miliardi di euro per l’anno 2026, destinato a far fronte

agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei, utilizzabile anche per i rimborsi IRAP derivanti dalla citata sentenza della Corte di giustizia;

– il contributo del settore finanziario, con il coinvolgimento di banche e assicurazioni, per circa 4,4 miliardi di euro nel 2026 e circa 11 miliardi di euro nel triennio, utilizzato a parziale copertura del provvedimento;

considerate le parti di competenza della sezione II del disegno di legge e della Tabella n. 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e in particolare le entità degli stanziamenti relativi:

– al programma n. 1.3 « Presidenza del Consiglio dei ministri » (unità di voto 17.2), al quale attinge anche il Dipartimento per le politiche europee;

– al programma n. 4.10, sulla « Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE » (unità di voto 3.1), in cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse proprie dell'Unione europea e gli stanziamenti necessari per l'attuazione delle politiche europee, tra cui il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, il fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234), le somme per il pagamento delle sentenze di condanna della Corte di giustizia, nonché il fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU Italia* e le spese per il rafforzamento della capacità amministrativa per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

– al programma 28.4, relativo alla politica di coesione, volta a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (unità di voto 20.1), in cui rientra il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC),

valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, un rapporto non ostativo.

**RAPPORTI DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(FINANZE E TESORO)**

*sullo stato di previsione dell'entrata  
(Tabella 1)  
(limitatamente a quanto di competenza)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: GARAVAGLIA)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nonché l'allegata Tabella 1, limitatamente alle parti di competenza,

premesso che l'orientamento complessivo della manovra dal lato delle entrate si caratterizza, tra le altre misure, per una riduzione del prelievo a favore dei percettori di reddito medio-bassi con la riduzione di due punti percentuali dell'aliquota del secondo scaglione e per la proposta di consentire una rateizzazione dei pagamenti dei carichi in capo all'Agenzia delle entrate-Riscossione; per un sostegno agli investimenti attraverso la triennalizzazione della misura a favore delle imprese operanti nei territori delle Zone economiche speciali (ZES) nonché per un'innovativa misura concernente la riscossione dei tributi locali; per un'azione articolata relativa al settore bancario e creditizio chiamato a contribuire in via transitoria alla politica di riequilibrio dei conti pubblici,

formula rapporto favorevole con la seguente osservazione:

la Commissione suggerisce di mantenere il carattere espansivo dell'incentivo a favore degli investimenti nelle aree ZES riducendo la soglia di importo minimo per effettuare gli investimenti agevolati, consentendo anche alle piccole imprese di giovarsi di tale incentivo, unitamente a una revisione del regime di compensabilità dei crediti d'imposta di cui all'articolo 26, la cui applicabilità dal luglio 2026 dovrebbe coincidere con la maturazione del credito di imposta a partire dalla medesima data.

*sullo stato di previsione  
del Ministero dell'economia e delle finanze  
(Tabella 2)  
(limitatamente a quanto di competenza)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: GARAVAGLIA)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nonché l'allegata Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza,  
formula rapporto favorevole.

**RAPPORTI DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,  
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

*sullo stato di previsione  
del Ministero dell'economia e delle finanze  
(Tabella 2)  
(limitatamente a quanto di competenza)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: MARCHESCHI)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nonché l'allegata Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza riferiti al settore dello sport,

premesso che:

l'articolo 136, comma 23, fissa in 200 milioni il limite delle garanzie rilasciate dal Fondo italiano per lo sport;

la missione 30 «Giovani e Sport» registra un aumento delle proprie dotazioni di 0,1 miliardi di euro (con un incremento pari al 12 per cento);

più nello specifico, nel programma 30.1 «Attività ricreative e Sport» (che registra un incremento pari a circa 83 milioni di euro) aumentano in particolare i trasferimenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri a sostegno del potenziamento del Movimento sportivo italiano, in coerenza con la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025) e relativamente al quale si è registrato un ulteriore finanziamento per l'anno 2025 volto alla riduzione dei costi energetici nel settore sportivo;

nel programma 30.2 «Incentivazione e sostegno alla giovventù» (che registra un incremento pari al 51 milioni circa) aumentano le risorse per il fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale,

formula un rapporto favorevole.

*sullo stato di previsione  
del Ministero dell'istruzione e del merito  
(Tabella 7)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: BUCALO)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nonché l'allegata Tabella 7,

premesso che:

l'articolo 105 stabilisce innanzitutto l'obbligo per il dirigente scolastico di effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado per supplenze temporanee fino a dieci giorni, utilizzando personale dell'organico dell'autonomia;

la medesima disposizione stabilisce che, per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico mantiene invece la facoltà, e non l'obbligo, di ricorrere al personale dell'organico dell'autonomia per la copertura delle stesse supplenze brevi;

il medesimo articolo stabilisce poi che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle richiamate norme possano essere destinati, in sede di assestamento, all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, e interviene sul sistema di monitoraggio delle assenze del personale scolastico;

l'articolo 106 stabilisce fra l'altro che:

– l'organico dell'autonomia non è più definito su base pluriennale, bensì annualmente, con decreto ministeriale;

– a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è determinata annualmente, e non più con cadenza triennale;

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

– il personale docente impiegato, ai sensi della normativa vigente, nei gradi di istruzione inferiori mantiene il trattamento economico di appartenenza;

l'articolo 127 interviene in materia di livello essenziale delle prestazioni (LEP) sull'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità, con l'obiettivo di garantire, in attuazione del principio di inclusività, un supporto adeguato, permanente e personalizzato;

tal articolo dispone altresì che entro il 31 dicembre 2027 sia alimentato il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti e individua, nelle more della piena operatività del registro nazionale, uno specifico obiettivo di servizio volto a garantire, presso gli enti territoriali dove risultati più carente, l'attivazione e il potenziamento delle richiamate attività di assistenza;

tenuto infine conto:

dell'articolo 141, che contiene disposizioni per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e altre disposizioni ad esso connesse;

che la sezione II non prevede interventi di rifinanziamento, definanziamento o riprogrammazione delle leggi di spesa,

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione bilancio l'inserimento di disposizioni recanti ulteriori interventi per il finanziamento delle misure di contrasto alla dispersione scolastica;

2) si valuti l'inserimento di disposizioni recanti ulteriori misure di sostegno alle famiglie per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo;

3) si valuti l'introduzione, anche nella sede contrattuale, della possibilità di riconoscimento dei buoni pasto per il personale docente e ATA;

4) si valuti l'inserimento di disposizioni volte al riconoscimento della qualifica di lavoratore con mansioni gravose per tutto il personale docente della scuola e non solo per i docenti della scuola primaria.

*sullo stato di previsione  
del Ministero dell'università e della ricerca  
(Tabella 11)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: COSENZA)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nonché l'allegata Tabella 11, limitatamente alle parti di competenza,

premesso che:

l'articolo 107 demanda al Piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, la definizione dei finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero;

detto Piano è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento e i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate sono adottati entro il 30 aprile di ciascun anno del triennio;

l'articolo 107, ai fini dell'attuazione del Piano, istituisce poi, nello stato di previsione del Ministero, il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR), nel quale confluiscono le risorse finanziarie afferenti al Fondo integrativo speciale per la ricerca, al Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, al Fondo italiano per la scienza, al Fondo italiano per le scienze applicate e al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica;

l'articolo incrementa infine il FPR di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di progetti di rilevante interesse nazionale;

l'articolo 128 incrementa di 250 milioni di euro annui il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, al fine di favorire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni con riguardo all'istruzione universitaria, che include anche quella erogata dalle istituzioni AFAM;

tenuto conto dell'articolo 145, che autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca per

l’anno finanziario 2026, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 11);

tenuto altresì conto che:

il disegno di legge autorizza, per il citato stato di previsione, spese finali, in termini di competenza, pari a 13.887,5 milioni di euro nel 2026, a 14.221 milioni di euro per il 2027 e a 13.940,5 milioni di euro per il 2028;

come rammenta anche la relazione illustrativa al disegno di legge, a seguito della riorganizzazione del Dicastero, si passa da sette a dieci centri di responsabilità amministrativa, e la struttura si articola ora in otto direzioni generali, coordinate da un Segretariato generale;

è stato inoltre istituito il nuovo programma 17.23 « Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca » della missione « Ricerca e innovazione », con l’obiettivo di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM, nonché la valutazione dei progetti di ricerca;

risultano infine istituiti i seguenti quattro programmi nell’ambito della missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria »: 1) programma 23.6 « Programmazione e valutazione delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica »; 2) programma 23.7 « Programmazione e valutazione del sistema universitario »; 3) programma 23.8 « Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica »; 4) programma 23.9 « Sviluppo della formazione post-universitaria, con contestuale soppressione dei programmi » 23.2 « Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica » e 23.3 « Sistema universitario e formazione post-universitaria »,

formula un rapporto favorevole.

*sullo stato di previsione  
del Ministero della cultura  
(Tabella 14)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: MARCHESCHI)

La Commissione,

esaminati il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nonché l’allegata Tabella 14,

premesso che:

l'articolo 108 istituisce una nuova carta elettronica, denominata « Carta Valore », finalizzata all'acquisto di materiali e prodotti culturali, in favore dei giovani che conseguono, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati;

l'articolo 109 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo nazionale per il federalismo museale, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali;

l'articolo 110 novella la legge 14 novembre 2016, n.220, ridefinendo la dotazione del Fondo del cinema e dell'audiovisivo, introducendo un sistema di monitoraggio trimestrale sulle spese sostenute a titolo di contributi e di credito d'imposta, modificando il sistema di riparto del fondo, eliminando i vincoli di spesa minimi e massimi previsti per le risorse destinate ai contributi selettivi, alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva e ai piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

tenuto conto dell'articolo 148 di autorizzazione dell'impegno e del pagamento delle spese del Ministero della cultura in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella 14),

formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTI DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

*sullo stato di previsione  
del Ministero dell'economia e delle finanze  
(Tabella 2)  
(limitatamente a quanto di competenza)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: FAZZONE)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nonché l'allegata Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza,  
formula un rapporto favorevole.

*sullo stato di previsione  
del Ministero delle imprese e del made in Italy  
(Tabella 3)  
(limitatamente a quanto di competenza)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: FAZZONE)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nonché la allegata Tabella 3, limitatamente alle parti di competenza,  
formula un rapporto favorevole.

*sullo stato di previsione  
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
(Tabella 9)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: FAZZONE)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nonché la allegata Tabella 9,

formula un rapporto favorevole.

*sullo stato di previsione  
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
(Tabella 10)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: FAZZONE)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nonché l'allegata Tabella 10,

formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTI DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA  
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

*sullo stato di previsione  
del Ministero delle imprese e del made in Italy  
(Tabella 3)  
(limitatamente a quanto di competenza)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: BERGESIO)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 e l'allegata Tabella 3, limitatamente alle parti di competenza,

considerato in particolare che:

l'articolo 94 ripropone la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (cosiddetto « iper ammortamento »);

l'articolo 95 estende agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella zona economica speciale (ZES) unica con riferimento a investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 e che i commi da 7 a 10 estendono per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle zone logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all'anno;

l'articolo 97 rifinanzia di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro per l'anno 2027 l'autorizzazione di spesa relativa alla cosiddetta « nuova Sabatini », misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in *leasing*) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese,

formula un rapporto favorevole.

*sullo stato di previsione  
del Ministero dell'università e della ricerca  
(Tabella 11)  
(limitatamente a quanto di competenza)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: BERGESIO)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 e l'allegata Tabella 11, limitatamente alle parti di competenza,  
formula un rapporto favorevole.

*sullo stato di previsione  
del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare  
e delle foreste  
(Tabella 13)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: FALLUCCHI)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 e l'allegata Tabella 13,

considerato in particolare che:

l'articolo 3 incrementa di 500 milioni di euro il Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in favore dei soggetti che presentano un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta « Dedicata a Te »;

l'articolo 6 estende anche all'anno 2026 il regime di agevolazione relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sui

redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025;

l'articolo 96 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali all'attività produttiva,

formula un rapporto favorevole.

*sullo stato di previsione  
del Ministero del turismo  
(Tabella 16)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: FALLUCCHI)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 e l'allegata Tabella 16,

considerato in particolare che:

l'articolo 7 interviene sulla disciplina delle locazioni brevi a fini turistici (durata non superiore a trenta giorni), prevedendo che l'applicazione dell'aliquota ridotta al 21 per cento per il primo immobile locato con cedolare secca sia riconosciuta esclusivamente nei casi in cui il contratto sia concluso direttamente dal proprietario, senza ricorso a intermediari o piattaforme telematiche di intermediazione immobiliare;

l'articolo 8 conferma, per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2026, un trattamento integrativo speciale a favore dei lavoratori dipendenti delle strutture turistico-alberghiere, ricettive e termali, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde per lavoro straordinario festivo o notturno;

l'articolo 98 introduce interventi a sostegno delle filiere del turismo e dello sviluppo degli investimenti privati nel settore,

formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,  
PREVIDENZA SOCIALE)**

*sullo stato di previsione  
del Ministero dell'economia e delle finanze  
(Tabella 2)  
(limitatamente a quanto di competenza),  
sullo stato di previsione  
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
(Tabella 4)  
e sullo stato di previsione  
del Ministero della salute  
(Tabella 15)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: ZAFFINI)

La Commissione,

esaminate le disposizioni di propria competenza del disegno di legge in titolo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026 - 2028, nonché le Tabelle 4, 15 e 2, quest'ultima limitatamente alle parti di interesse, esprime generale apprezzamento per le misure ivi contenute in materia di affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato e previdenza sociale;

più in particolare, appaiono alla Commissione meritevoli di specifica menzione e di valutazione positiva le disposizioni di seguito indicate:

gli articoli 4 e 58, comma 1, che recano agevolazioni del regime tributario sugli incrementi retributivi dei lavoratori di fonte contrattuale, su alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa, e sugli emolumenti accessori dei dipendenti pubblici;

l’articolo 5, che incrementa da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei « buoni pasto » elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti;

gli articoli 37, 48 e 49, che prevedono forme di esonero dei contributi di previdenza sociale, in relazione alle fattispecie di stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, di assunzione di lavoratrici madri di almeno tre figli minorenni e di trasformazione a tempo parziale del contratto di lavoro;

l’articolo 38, che prevede la soppressione della sospensione periodica di un mese dell’assegno di inclusione e provvede alla correlata compensazione finanziaria;

l’articolo 39, che definisce i termini di proroga, per l’anno 2026, dell’istituto dell’anticipo pensionistico (APE) sociale;

l’articolo 40, che reca un complesso di misure specifiche in materia di ammortizzatori sociali;

l’articolo 41, che incrementa sia la misura mensile dell’incremento delle maggiorazioni sociali previsto per alcune categorie di pensionati sia il limite di reddito per il diritto all’incremento medesimo;

l’articolo 42, che dispone un incremento, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, dei requisiti per il trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l’articolo 43, commi da 1 a 9 e 11, che interviene, in via generale, in materia di incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento, tra l’altro prevedendo che l’incremento non sia applicato ai lavoratori che svolgono attività particolarmente gravose o usuranti;

il comma 10 dell’articolo 43, che estende l’ambito di applicabilità di un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato;

l’articolo 45, concernente il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari;

l’articolo 46, che definisce i termini di applicazione per l’anno 2026 di una misura di integrazione al reddito per le lavoratrici madri di più figli minorenni;

l’articolo 47, che reca modifiche alla disciplina del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare;

il comma 1 dell’articolo 50, che estende l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti;

il successivo comma 2 del medesimo articolo, che modifica la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a tre anni, elevando da cinque a dieci giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore ed estendendo l’applicabilità dell’istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni;

l’articolo 53, che dispone l’istituzione del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione di 1,15 milioni per il 2026 e di 207 milioni annui a decorrere dal 2027;

le misure specifiche in favore delle lavoratrici madri, delle attività socio-educative per i minori, delle pari opportunità, delle donne vittime di violenza e del sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati, stabilite dagli articoli 51, 52, 54, 55 e 56;

l’articolo 63, comma 1, che prevede l’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato in misura pari a 2.400 milioni per il 2026 e 2.650 milioni annui a decorrere dal 2027;

il comma 2 dello stesso articolo 63, che destina, a decorrere dal 2026, una quota di risorse pari a 100 milioni annui al finanziamento delle spese per la patologia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile;

il successivo comma 5, che destina una quota di risorse pari a 206 milioni per il 2026, 17 milioni per il 2027 e 60 milioni annui a decorrere dal 2029 all’incremento delle disponibilità per il perseguitamento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

l’articolo 64, che definisce alcune quote di spesa destinate ad attività di prevenzione sanitaria;

l’articolo 65, che dispone la destinazione di una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, a decorrere dal 2026, per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni strategiche definiti nel Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030 (PANS 2025-2030);

l’articolo 66, che prevede un incremento di 10 milioni annui, a decorrere dal 2026, della quota destinata al funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali nell’ambito del Fondo sanitario nazionale;

l’articolo 67, che dispone: l’aumento a decorrere dal 2027, da 650 a 1.000 milioni, della spesa annuale destinata all’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno; il vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a 100 milioni per il 2026 e 183 milioni annui a decorrere dal 2027, per assicurare al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie all’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica;

l’articolo 68, che dispone che i servizi resi dalle farmacie, a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, siano stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale;

i commi da 1 a 4 dell’articolo 69, che prevedono un incremento delle risorse stanziate per l’elevamento, da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, della misura di alcune indennità, relative alle seguenti categorie di personale sanitario e socio-sanitario, dipendente dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale: medici e medici veterinari; infermieri; dirigenti sanitari inquadrati nei profili diversi da quelli di medico e medico veterinario; personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica e alla professione di assistente sociale, nonché operatori socio-sanitari;

il successivo comma 5, che eleva, per l’anno 2026, i limiti di spesa lorda per la remunerazione secondo particolari maggiorazioni, ammesse in via transitoria – secondo la disciplina già vigente e che cessa al termine del medesimo anno 2026 – rispetto alle maggiorazioni contrattuali, delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, dipendenti dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale;

il comma 1 dell’articolo 70, che prevede, nel limite complessivo di 450 milioni di euro annui, decorrenti dall’anno 2026, la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale;

il successivo comma 3, che prevede che le regioni possano elevare, rispetto al limite già vigente, l’importo della spesa per il personale del Servizio sanitario regionale, nella misura massima di incremento pari al 3 per cento dell’incremento del fondo sanitario regionale rispetto al relativo esercizio precedente;

l’articolo 71, che prevede che le regioni possano incrementare in via sperimentale, in ciascuno degli anni 2026-2029, entro un limite determinato, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza

dell'area sanità nonché dei fondi inerenti alla premialità e alle condizioni di lavoro del personale del comparto sanità, all'esclusivo fine dell'impiego delle relative risorse aggiuntive, da parte della contrattazione integrativa, per il riconoscimento di emolumenti accessori ai medici, agli infermieri, agli assistenti infermieri e agli operatori sociosanitari (dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale) assegnati ai servizi di pronto soccorso;

l'articolo 72, che incrementa di 20 milioni annui, a decorrere dal 2026, le risorse previste per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;

l'articolo 73, comma 1, che interviene sulla disciplina del fondo per i farmaci innovativi, stabilendo che alle risorse di tale fondo accedono, dal 1° gennaio 2026, anche quelle autonomie territoriali speciali che, in via generale, provvedono al finanziamento della spesa sanitaria corrente in via autonoma;

l'articolo 74, che estende agli anni 2025 e 2026 le modalità transitorie per l'assegnazione delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale a favore delle regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio;

l'articolo 76, che prevede che l'AIFA, con cadenza annuale, provveda alla revisione e all'aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini della razionalizzazione della spesa, garantendo la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento;

l'articolo 77, che disciplina una modalità di buoni dematerializzati per prodotti per celiaci;

l'articolo 78, che, in materia di farmaceutica, tra l'altro, incrementa, a decorrere dall'anno 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dello 0,20 per cento e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata dello 0,05 per cento, e sopprime la quota finora dovuta dalle aziende farmaceutiche alle regioni, a valere sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 79, che incrementa da 20 a 70 milioni di euro annui, con efficacia già dall'anno 2025, il limite massimo di finanziamento previsto – nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale – in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù;

l'articolo 80, che innalza al 4,6 per cento, a decorrere dal 2026, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici;

le ulteriori misure specifiche sul governo dei dispositivi medici, che sono poste dagli articoli 86 e 87;

l'articolo 81, che incrementa il limite di spesa regionale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera nella misura di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026;

l'articolo 82, che reca uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2026, al fine dell'avvio di una specifica progettualità per alcune strutture ospedaliere;

l'articolo 85, che reca uno stanziamento di 20 milioni, per il 2026, in favore dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), al fine del potenziamento dei servizi di telemedicina;

l'articolo 90, comma 1, che, al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) di 2 milioni annui per il triennio 2026-2028;

il successivo comma 2 del medesimo articolo, che riconosce alle persone con forme di epilessia farmacoresistente la condizione soggettiva di necessità di sostegno elevato o molto elevato;

l'articolo 93, che concerne le modalità di monitoraggio della spesa sanitaria;

gli articoli 125 e 126, che stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni nella materia assistenza;

l'articolo 124, che conferma, per l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel settore sanitario, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per le quali continuano a trovare applicazione le procedure di aggiornamento già previste dalla disciplina vigente;

con riferimento agli statuti ministeriali di previsione o alle parti degli statuti ministeriali di previsione di competenza, la Commissione rileva che l'articolo 129 e i relativi allegati prevedono una ridefinizione delle dotazioni di spesa degli statuti di previsione ministeriali, ridefinizione alla quale si unisce quella propria della sezione II e degli statuti medesimi ad essa allegati,

tanto premesso, la Commissione formula conclusivamente, per quanto di competenza, rapporto favorevole.

**RAPPORTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

*sul disegno di legge*

(ESTENSORE: SILVESTRO)

La Commissione,

considerato, in generale, che:

il documento in esame reca un nuovo quadro programmatico, macroeconomico e di finanza pubblica, compatibile con i limiti del tasso di crescita della spesa pubblica netta già previsti dal Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine (Piano approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 21 gennaio 2025);

in particolare, nel nuovo quadro, il tasso di crescita del PIL reale viene previsto pari allo 0,5 per cento per l'anno 2025, allo 0,7 per cento per l'anno 2026, allo 0,8 per cento per l'anno 2027 e allo 0,9 per cento per l'anno 2028;

il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL nominale) viene previsto pari al 3,0 per cento per l'anno in corso, al 2,8 per cento per l'anno 2026, al 2,6 per cento per l'anno 2027 e al 2,3 per cento per l'anno 2028;

il tasso di disoccupazione previsto è pari, come valore medio annuo, al 6,0 per cento nell'anno in corso, al 5,8 per cento per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e al 5,6 per cento per l'anno 2028;

considerato, riguardo ai profili attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), che:

l'articolo 123 indica che negli articoli da 124 a 128 saranno individuati i LEP in attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. In particolare, la disposizione in questione specifica che i LEP saranno definiti in attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, sulla base di macroaree di intervento nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

gli articoli 125 e 126 stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni nella materia assistenza, al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia;

l'articolo 124 conferma, per l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel settore sanitario, le disposizioni del decreto

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, per le quali continuano a trovare applicazione le procedure di aggiornamento già previste dalla disciplina vigente;

i commi 1 e 2 dell'articolo 126 prevedono, con decorrenza dall'anno 2027, l'istituzione di un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza nel settore sociale (LEPS); a tale sistema – da attuare in ciascun ambito territoriale sociale (ATS) – è connesso il livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2027, i medesimi livelli essenziali delle prestazioni. Questi ultimi sono definiti nel citato comma 2. Il comma 6 reca, ad incremento delle risorse finanziarie già stabilite a legislazione vigente, uno stanziamento pari a 200 milioni di euro annui, con decorrenza dall'anno 2027;

l'articolo 128, comma 1, stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni nella materia istruzione – al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia- mediante rinvio alla vigente disciplina relativa alla concessione delle borse di studio agli studenti delle università e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) aventi i requisiti previsti dalla legge;

il comma 2 dell'articolo 128 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il comma 3 demanda la definizione delle modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Gli interventi previsti da tale disposizione normativa sono pari a un importo di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari evidenzia quindi una maggiore spesa in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

preso atto, con riferimento alla materia socio-sanitaria che:

l'articolo 53 dispone l'istituzione del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione di 1,15 milioni per il 2026 e di 207 milioni annui a decorrere dal 2027;

misure specifiche in favore delle lavoratrici madri, delle attività socio-educative per i minori, delle pari opportunità, delle donne vittime di violenza e del sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati sono poste dagli articoli 51, 52, 54, 55 e 56;

l'articolo 63, comma 1, prevede l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo

Stato in misura pari a 2.400 milioni per il 2026 e 2.650 milioni annui a decorrere dal 2027;

il comma 2 dello stesso articolo 63 destina, a decorrere dal 2026, una quota di risorse pari a 100 milioni annui al finanziamento delle spese per la patologia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile;

il successivo comma 5 destina una quota di risorse pari a 206 milioni per il 2026, 17 milioni per il 2027 e 60 milioni annui a decorrere dal 2029 all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

l’articolo 64 definisce alcune quote di spesa destinate ad attività di prevenzione sanitaria, con particolare riferimento alle tipologie di intervento ivi contemplate;

l’articolo 65 dispone la destinazione di una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, a decorrere dal 2026, per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni strategiche definiti nel Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030). Nel triennio 2026-2028, una quota pari al 30 per cento di tali risorse è indirizzata alle azioni di prevenzione previste nel PANSM. La ripartizione tra le regioni è effettuata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina anche il monitoraggio delle azioni strategiche definite nel PANSM. Infine, nell’ambito delle risorse previste dal comma 1 dell’articolo 65, è previsto l’impiego di 30 milioni annui per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi di salute mentale delineati nel PANSM;

l’articolo 66 prevede un incremento di 10 milioni annui, a decorrere dal 2026, della quota destinata al funzionamento degli istituti zoprofilattici sperimentali nell’ambito del Fondo sanitario nazionale;

l’articolo 67 dispone l’aumento, a decorrere dal 2027, da 650 a 1.000 milioni di euro della spesa annuale destinata all’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno;

una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a 100 milioni per il 2026 e 183 milioni annui a decorrere dal 2027, viene vincolata per assicurare al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie all’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica;

l’articolo 68 dispone che, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 406-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), e tenuto conto dell’esito della relativa sperimentazione, i servizi resi dalle farmacie a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, siano stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale. Pertanto le far-

macie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 sui LEA, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Viene poi stabilito che, per le ulteriori prestazioni assistenziali, eventualmente da erogarsi da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 18 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, il Ministero della salute adotta linee guida sui requisiti necessari. Per tali finalità sono vincolati 50 milioni annui a decorrere dal 2026 nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard*; la remunerazione dei servizi di cui al comma 1 viene definita dalle regioni e province autonome nell'ambito degli accordi integrativi regionali. Regioni e province autonome sono inoltre tenute a rendicontare al Ministero della salute l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati. Per le finalità di cui all'articolo in esame viene infine rimessa a un decreto ministeriale la disciplina delle modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica;

i commi da 1 a 4 dell'articolo 69 prevedono un incremento delle risorse stanziate per l'elevamento, da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, della misura di alcune indennità, relative alle seguenti categorie di personale sanitario e socio-sanitario, dipendente dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale: medici e medici veterinari; infermieri; dirigenti sanitari inquadrati nei profili diversi da quelli di medico e medico veterinario; personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetricia e alla professione di assistente sociale, nonché operatori socio-sanitari;

il successivo comma 5 eleva, per l'anno 2026, i limiti di spesa lorda per la remunerazione secondo particolari maggiorazioni, ammesse in via transitoria – secondo la disciplina già vigente e che cessa al termine del medesimo anno 2026 – rispetto alle maggiorazioni contrattuali, delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, dipendenti dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale;

il comma 1 dell'articolo 70 prevede, nel limite complessivo di 450 milioni di euro annui, decorrenti dall'anno 2026, la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale; lo stanziamento in esame concerne anche le regioni a statuto speciale. Il successivo comma 3 prevede che le regioni possano elevare, rispetto al limite già vigente, l'importo della spesa per il personale del Servizio sanitario regionale, nella misura massima di incremento pari al 3 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto al relativo esercizio precedente;

l'articolo 71 prevede che le regioni possano incrementare in via sperimentale, in ciascuno degli anni 2026-2029, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area sanità, nonché dei fondi inerenti alla premialità e alle condizioni di lavoro del personale del comparto sanità, all'esclusivo fine dell'impiego delle relative risorse aggiuntive, da parte della contrattazione integrativa, per il riconoscimento di emolumenti accessori ai medici, agli infermieri, agli assistenti infermieri e agli operatori sociosanitari (dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale) assegnati ai servizi di pronto soccorso. L'incremento è ammesso nella misura massima di 1 punto percentuale rispetto alla componente stabile dei fondi medesimi;

l'articolo 72 incrementa di 20 milioni annui, a decorrere dal 2026, le risorse previste per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;

l'articolo 73, comma 1, interviene sull'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), concernente il fondo per i farmaci innovativi, stabilendo che alle risorse di tale fondo accedono, dal 1° gennaio 2026, anche quelle autonomie territoriali speciali che, in via generale, provvedono al finanziamento della spesa sanitaria corrente in via autonoma;

l'articolo 74 estende agli anni 2025 e 2026 le modalità transitorie per l'assegnazione delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale a favore delle regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio;

l'articolo 76 prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con cadenza annuale, provveda alla revisione e all'aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini della razionalizzazione della spesa. È attribuita all'AIFA la facoltà di prevedere, per i medicinali esclusi dal Prontuario, misure transitorie volte a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento;

l'articolo 77 disciplina una modalità di buoni dematerializzati per prodotti per celiaci;

tra le varie disposizioni in materia di farmaceutica di cui all'articolo 78, si segnala che: il comma 1 incrementa, a decorrere dall'anno 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dello 0,20 per cento e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata dello 0,05 per cento; il comma 3 sopprime la quota finora dovuta dalle aziende farmaceutiche alle regioni, a valere sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 79 incrementa da 20 a 70 milioni di euro annui il limite massimo di finanziamento previsto – nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere

prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale – in favore dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù;

l’articolo 80 innalza al 4,6 per cento, a decorrere dal 2026, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici;

l’articolo 81 incrementa il limite di spesa regionale per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera nella misura di 1 punto percentuale a decorrere dall’anno 2026. In seguito a tale elevamento, il limite è pari al valore della medesima spesa regionale (risultante a consuntivo nell’anno 2011), incrementato di 6,5 punti percentuali;

l’articolo 82 reca uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2026, al fine dell’avvio di una specifica progettualità per alcune strutture ospedaliere;

l’articolo 85 reca uno stanziamento di 20 milioni, per il 2026, in favore dell’AGENAS, al fine del potenziamento dei servizi di telemedicina;

l’articolo 90, comma 1, al fine di assicurare l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, incrementa il fondo di cui all’articolo 1, comma 338, della legge di bilancio 2018, di 2 milioni annui per il triennio 2026-2028. Il comma 2 riconosce alle persone con forme di epilessia farmacoresistente la condizione soggettiva di necessità di sostegno elevato o molto elevato;

l’articolo 93 concerne le modalità di monitoraggio della spesa sanitaria;

esprime parere favorevole, con le seguenti raccomandazioni:

*a)* opportunamente vengono stanziati ulteriori 150 milioni di euro per l’assistenza dei minori affidati con sentenza, per il solo anno 2026; in tale prospettiva, si valuti la possibilità di stabilizzare tale livello di finanziamento, fondamentale per i comuni;

*b)* si sottolinea il rilievo della tematica degli asili nido e della promozione degli interventi e delle politiche posti in essere in tale ambito, anche in relazione a talune difficoltà al raggiungimento degli obiettivi prefissati, emerse in alcuni territori, specie nelle aree interne;

*c)* si richiama l’attenzione sull’importanza delle risorse da destinare alla sicurezza urbana per l’assunzione, anche in deroga, di operatori di polizia locale;

*d)* con riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, si sottolinea l’importanza dell’incentivazione della collaborazione fra enti, tramite Unioni montane, Unioni di comuni e Comunità montane.



€ 4,00